Sent. n. 94/2025

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE DEI CONTI

SEZIONE GIURISDIZIONALE PER LA REGIONE SARDEGNA

In composizione monocratica nella persona del Giudice Unico Dr. Tommaso Parisi, quale Magistrato a ciò delegato;

Visto il ricorso in materia di pensioni iscritto al nr. **26266** del Registro di Segreteria, promosso da R. N., nato ad Omissis il Omissis, rappresentato e difeso dall'Avvocato Giuseppe Crapulli, presso il cui studio sito in La Maddalena (SS), Via Don Vico snc, ha eletto domicilio mediante l'indicazione del relativo indirizzo P.E.C., avverso l'INPS;

Uditi, nella pubblica Udienza del 13.05.2025, il relatore Consigliere Tommaso Parisi, l'Avvocato Giuseppe Crapulli e l'Avvocato Alessandro Doa per l'Istituto previdenziale;

Esaminati gli atti ed i documenti tutti della citata causa;

Visto il T.U. delle leggi sulla Corte dei Conti approvato con il R.D. 12 luglio 1934 nr.1214;

Visto il Decreto Legge 15 novembre 1993 nr. 453 convertito nella Legge 14 gennaio 1994 nr. 19;

Visto il Decreto Legge 23 ottobre 1996 nr. 543 convertito nella Legge 20 dicembre 1996 nr. 639;

Visti gli articoli 151 e seguenti del Codice della giustizia contabile di cui al Decreto Legislativo 26 agosto 2016 nr. 174;

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Fatto e Diritto

Il ricorrente, già Sottufficiale appartenente alla Marina Militare e collocato in congedo a decorrere dall'01.06.2016, lamenta la mancata applicazione a proprio favore nel computo del trattamento di quiescenza, iscrizione nr. 17141189, liquidata con il sistema retributivo, dei benefici contrattuali per il triennio 2016-2018 previsti dal Provvedimento di concertazione nel comparto Difesa di cui al D.P.R. nr. 40 del 2018.

In tale ottica, l'interessato ha preventivamente inviato al competente Ufficio della Marina Militare, tramite il proprio legale, una specifica istanza volta ad ottenere la riliquidazione del trattamento pensionistico in godimento con il computo degli aumenti contrattuali in parola; la Direzione di Amministrazione di La Spezia ha provveduto ad inviare all'INPS di Sassari, in data 23.05.2024, il nuovo modello PA04 compilato in relazione agli aumenti rivenienti dal prefato D.P.R..

Nell'atto introduttivo del giudizio la difesa di parte attrice ha dedotto, in funzione di articolate e connesse argomentazioni analiticamente illustrate nel gravame, il diritto del proprio assistito al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento per effetto dell'adeguamento contrattuale relativo al triennio 2016-2018, in virtù del menzionato D.P.R. nr. 40 del 2018, atteso il lungo periodo di tempo ormai trascorso.

L'INPS si è costituito in giudizio con memoria depositata in data 02.05.2025, nella quale ha sostenuto la correttezza del proprio operato, evidenziando, da un lato, che è comunque maturata la prescrizione quinquennale dei ratei pensionistici atteso che la stessa decorre dall'entrata in

vigore del suddetto D.P.R., dall'altro, che è stata inviata in pari data all'Amministrazione militare una richiesta di integrazione documentale.

In data 10.05.2025 il patrocinatore del ricorrente ha versato in atti una memoria illustrativa, nella quale ha ulteriormente precisato le argomentazioni dedotte nel gravame introduttivo replicando alle tesi avversarie.

Ciò premesso, il ricorso si appalesa fondato.

In merito alla questione rimessa alla delibazione di questo Giudicante, coglie indubbiamente nel segno la tesi postulata nel gravame dalla difesa del ricorrente, alla quale si formula espresso ed integrale rinvio senza necessità di ripercorrerla nella sua interezza (ex multis Cassazione, SS.UU., nr. 642 del 2015); al riguardo, è sufficiente osservare che parte attrice è stato collocato in quiescenza durante il periodo di vigenza degli aumenti contrattuali stabiliti dal prefato D.P.R. nr. 40 del 2018, per cui ha indubbiamente diritto al ricalcolo del trattamento pensionistico in godimento per effetto dell'adeguamento delle retribuzioni per il triennio 2016-2018, ai sensi delle specifiche disposizioni contemplate dalla suddetta fonte normativa. In tale ottica, l'eccezione di prescrizione sollevata dall'INPS nella comparsa non supera la soglia della manifesta infondatezza e deve essere disattesa, sul rilievo assorbente che l'adeguamento del trattamento di quiescenza in relazione all'entrata in vigore del menzionato D.P.R. deve essere effettuato d'ufficio ed in modo automatico dalla competente Amministrazione a beneficio di tutti gli aventi diritto, ossia coloro che sono stati collocati in congedo nel triennio di riferimento, come peraltro espressamente stabilito dalle disposizioni in parola, a prescindere da qualsivoglia domanda presentata dall'interessato che può avere soltanto uno scopo ricognitivo ed acceleratorio;

in ogni caso, anche volendo prescindere dal precedente assunto, la prescrizione quinquennale, diversamente da quanto opinato dall'INPS, non potrebbe che decorrere dal 23.05.2024, data in cui l'Amministrazione militare ha inviato il nuovo modello PA04, con il precipitato che l'azione di parte attrice si rivela assolutamente tempestiva. Quanto alla richiesta di documentazione integrativa prodotta in allegato alla memoria di costituzione, l'Istituto previdenziale dovrà comunque concludere celermente il relativo procedimento non appena pervenuta la risposta dell'Ente militare, sollecitando, se del caso, l'invio dei dati necessari per perfezionare rapidamente l'adeguamento della pensione di parte attrice.

Per tutto quanto precede, deve essere riconosciuto il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla originaria decorrenza, considerato che l'Amministrazione militare ha già provveduto all'invio del nuovo modello PA04, disponendo che l'INPS provveda, una volta pervenuta la documentazione integrativa richiesta, ove la stessa si riveli indispensabile per il computo dell'assegno, alla tempestiva applicazione degli aumenti contrattuali contemplati dal D.P.R. nr. 40 del 2018 sul citato trattamento di quiescenza, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese compensate in funzione dei tempi tecnici comunque necessari, in relazione alla data di invio all'INPS dei dati aggiornati concernenti il ricorrente da parte della Marina Militare, per procedere alla riliquidazione del trattamento pensionistico del ricorrente, considerata la platea molto ampia dei destinatari interessati dal beneficio contrattuale, anche riveniente dai successivi adeguamenti del personale collocato in congedo dopo l'anno 2018.

P.Q.M.

La Corte dei Conti, Sezione Giurisdizionale per la Regione Sardegna, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando

ACCOGLIE

Il ricorso proposto R. N. e, per l'effetto, accerta il diritto del ricorrente alla riliquidazione della pensione in godimento, sin dalla originaria decorrenza, disponendo che l'INPS provveda alla tempestiva applicazione degli aumenti contrattuali contemplati dal D.P.R. nr. 40 del 2018 sul citato trattamento di quiescenza, oltre interessi e rivalutazione secondo Legge.

Spese di giudizio compensate.

Così deciso in Cagliari, nella Camera di Consiglio del 13.05.2025

Il Giudice Unico

(f.to digitalmente Dr. Tommaso Parisi)

Depositata in Segreteria il 21/05/2025

Il Dirigente

(f.to digitalmente Dr. Paolo Carrus)